Conto Corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Venerdì, 25 febbraio 1927 - ANNO V — Numero 46



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO**



**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**BANDI DI CONCORSO**



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 430.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1927, n. 191.

**Estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle disposizioni di legge che regolano nel Regno la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri ed architetti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395, e il regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

Ritenuto necessario estendere alla Tripolitania e alla Cirenaica le norme che regolano nel Regno la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica, con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, le disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del regolamento approvato dal R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che regolano nel Regno la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.

Art. 2.

Ciascuna delle due Colonie libiche agli effetti della applicazione delle norme di cui al precedente articolo è equiparata a una Provincia del Regno.

Art. 3.

Per la formazione dei rispettivi albi è sufficiente un numero minimo di 10 iscritti ed il Consiglio dell'Ordine può essere composto di un minimo di 3 membri.

Art. 4.

I termini decorrenti, a norma della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, dalla data della pubblicazione del detto regolamento, hanno inizio per la Tripolitania e per la Cirenaica dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 217.* — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 431.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 190.

**Approvazione dell'atto 16 dicembre 1926 aggiuntivo alla convenzione 25 maggio 1921 per la concessione della ferrovia Santo Spirito-Bitonto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 giugno 1921, n. 966, mediante il quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 25 maggio 1921 per la concessione, alla Società anonima ferroviaria di Bitonto, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia elettrica Santo Spirito-Bitonto;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 998 e 996; 31 dicembre 1925, n. 2525; 3 aprile 1926, n. 757, e 16 agosto 1926, n. 1595;

Sentita la Commissione istituita con l'art. 7 del citato decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 16 dicembre 1926 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e i rappresentanti della Società anonima ferroviaria di Bitonto, a parziale modificazione e completamento dei patti contenuti nella convenzione 25 maggio 1921 per la concessione della ferrovia Santo Spirito-Bitonto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 216.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 432.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1927, n. 189.

**Autorizzazione alla « Società Trazione Elettrica Lombarda », concessionaria della tramvia Milano-Gorgonzola, ad impiantare ed esercitare un raddoppio di binario nel tratto Crescenzago-Cascina Gobba.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 16 novembre 1926, con la quale la « Società Trazione Elettrica Lombarda », concessionaria della tramvia Milano-Gorgonzola, chiede di essere autorizzata ad impiantare ed esercitare un raddoppio del binario già esistente, nel tratto Crescenzago-Cascina Gobba della tramvia stessa, e chiede altresì di poter usufruire, per la esecuzione di tale lavoro, delle facilitazioni consentite dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Visto il progetto presentato per tale raddoppio dalla Società anzidetta e portante il bollo del 2 dicembre 1926;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Società Trazione Elettrica Lombarda », concessionaria della tramvia Milano-Gorgonzola, è autorizzata ad impiantare ed esercitare, in conformità al progetto da essa presentato — che si approva — portante il bollo con la data del 2 dicembre 1926, un raddoppio di binario nel tratto Crescenzago-Cascina Gobba, della tramvia anzidetta.

Art. 2.

All'impianto di cui all'articolo precedente è riconosciuto il carattere di opera di pubblica utilità, anche ai sensi ed agli effetti dell'articolo 9 del decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 215.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 433.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. 192.

**Dichiarazione di pubblica utilità della costituzione di un cammino di ronda attorno al nuovo padiglione per una compagnia di disciplina in territorio dell'isola di Ponza.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità la costituzione di un cammino di ronda attorno al nuovo padiglione per una compagnia di disciplina in territorio dell'isola di Ponza (provincia di Caserta).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 218.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 434.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1927, n. 193.

**Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Campobasso ad elevare l'imposta camerale sui redditi commerciali e industriali accertati nel proprio distretto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1924, n. 78, che autorizza la Camera di commercio e industria di Campobasso ad applicare l'imposta camerale nella misura massima di L. 1.50 su ogni 100 lire di reddito netto di categoria *B* e gruppo 26 di categoria *C*;
Vista la deliberazione presa il 14 ottobre 1926 dal Commissario straordinario della predetta Camera;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Campobasso è autorizzata ad applicare l'aliquota della imposta camerale entro il limite di L. 2 per ogni 100 lire di reddito netto, commerciale e industriale, accertato nel proprio distretto.

Art. 2.

Il suddetto R. decreto 3 gennaio 1924, n. 78, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 219.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 435.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1927, n. 196.

**Limiti della quota sociale e delle azioni per le società cooperative.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di promuovere, per il buon funzionamento delle società cooperative, la formazione del capitale sociale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In una società cooperativa, nessuno può avere una quota sociale maggiore di L. 30,000 o tante azioni che, al loro valore nominale, superino tale somma.
Il valore nominale dell'azione, per le nuove società cooperative, non può eccedere la somma di L. 500 e non può essere inferiore alla somma di L. 100.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 222.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 436.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1927, n. 194.

**Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Forlì ad elevare l'imposta camerale sui redditi commerciali e industriali accertati nel proprio distretto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè

il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1921, n. 63, che autorizza la Camera di commercio e industria di Forlì ad applicare l'imposta camerale nella misura massima di L. 0.80 su ogni 100 lire di reddito netto di categoria *B* e gruppo 26 di categoria *C*;

Vista la deliberazione presa il giorno 8 novembre 1926 dal Commissario straordinario della predetta Camera;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Forlì è autorizzata ad applicare l'aliquota della imposta camerale entro il limite di L. 1 per ogni 100 lire di reddito netto, commerciale e industriale, accertato nel proprio distretto.

Art. 2.

Il suddetto R. decreto 13 gennaio 1921, n. 63, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 220.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 437.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1927, n. 195.

**Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Milano ad elevare l'imposta camerale sui redditi commerciali e industriali accertati nel proprio distretto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Visto il R. decreto 20 agosto 1924, n. 1036, che autorizza la Camera di commercio e industria di Milano ad applicare l'imposta camerale nella misura massima di L. 0.30 su ogni 100 lire di reddito netto di categoria *B* e gruppo 26 di categoria *C*;

Vista la deliberazione n. 99 presa il 26 novembre 1926 dal Commissario straordinario della predetta Camera;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Milano è autorizzata ad applicare l'aliquota della imposta camerale entro il limite di L. 0.40 per ogni 100 lire di reddito netto, commerciale e industriale, accertato nel proprio distretto.

Art. 2.

Il suddetto R. decreto 20 agosto 1924, n. 1036, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 221.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 438.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 198.

**Aggregazione dei comuni di Colognola del Piano, Grumello del Piano, Redona e Valtesse al comune di Bergamo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Viste le deliberazioni dei podestà di Bergamo, Colognola del Piano, Grumello del Piano, Redona e Valtesse, in data 21, 27, 30 e 31 dicembre 1926, con cui si chiede la unione al comune di Bergamo degli altri quattro Comuni anzidetti;

Visto il parere favorevole espresso dalla Reale Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Bergamo, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 15 gennaio corrente anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 3 corrente mese, le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, il relativo regolamento, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Colognola del Piano, Grumello del Piano, Redona e Valtesse, in provincia di Bergamo, sono uniti al comune di Bergamo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 225.* — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 439.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1927, n. 197.

**Integrazione delle disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che disciplina il commercio di vendita al pubblico.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme integrative per la pratica applicazione di esso;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Ministri per l'economia nazionale e per le finanze sono autorizzati ad emanare con proprio decreto ogni disposizione che possa occorrere per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che disciplina il commercio di vendita al pubblico.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 223.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 440.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1927, n. 199.

**Autorizzazione al comune di Paugnano a trasferire la sede municipale dalla frazione omonima a quella di Monte di Capodistria ed a mutare in conseguenza la propria denominazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la deliberazione 22 agosto 1926 con cui il podestà di Paugnano, in seguito a domanda di vari capi famiglia delle diverse frazioni del Comune, ha richiesto l'autorizzazione al trasferimento della sede municipale dalla frazione Paugnano a quella di Monte di Capodistria ed il conseguente cambiamento del nome del Comune;
Visto il parere favorevole espresso dalla Reale Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Pola, in adunanza del 17 settembre 1926, coi poteri del Consiglio provinciale;
Vista la lettera 10 dicembre 1926, n. 351095, con la quale il Ministero delle comunicazioni — Direzione generale delle poste e dei telegrafi — dichiara che nulla osta alla chiesta modificazione di denominazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, in adunanza 12 gennaio corrente anno, le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;
Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Paugnano è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione omonima a quella di Monte di Capodistria ed a mutare in conseguenza la propria denominazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 226.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 441.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1927, n. 200.

**Modificazioni al R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione da parte degli assuntori dei servizi marittimi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione da parte degli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati della sovvenzione governativa per operazioni finanziarie occorrenti esclusivamente per la costruzione di navi per i servizi assunti;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni al predetto Regio decreto-legge per meglio agevolare agli assuntori suindicati l'adempimento dell'obbligo di provvedere alle nuove costruzioni;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, sono apportate le modificazioni ed aggiunte seguenti:

Art. 1. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:
« L'ammontare della cessione, nel primo quinquennio dell'esercizio dei servizi marittimi assunti, non potrà eccedere nè il quadruplo del capitale sociale versato, nè i tre quarti del valore delle navi date in pegno, nè il 60 per cento della sovvenzione complessiva ancora dovuta al momento della autorizzazione della cessione. Dopo il primo quinquennio l'ammontare della cessione non potrà superare il triplo del capitale sociale versato, fermi restando gli altri due limiti suindicati ».

Art. 3. — E' aggiunto il seguente quarto comma:
« Gli atti di cessione della sovvenzione saranno soggetti alla tassa fissa di registro di L. 10.
« Tale disposizione è applicabile agli atti di cessione stipulati a partire dal 1° febbraio 1927 ».

Art. 5. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:
« Inoltre, nei riguardi degli assuntori di servizi marittimi utili, l'ammontare della cessione non potrà mai eccedere nè il doppio del capitale sociale versato, nè i due terzi del valore delle navi date in pegno, nè il 60 per cento della sovvenzione complessiva ancora dovuta al momento dell'autorizzazione della cessione ».

Art. 2.

Agli effetti della determinazione dei limiti di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, modificati come nell'articolo precedente, al valore del capitale sociale ed al valore delle navi date in pegno sarà contrapposto il valore attuale delle annualità che si vanno a cedere, al tasso di sconto previsto con l'operazione autorizzata, mentre resta fermo che, per valutare il 60 per cento della sovvenzione complessiva ancora dovuta al momento dell'autorizzazione della cessione, sarà tenuta presente la somma aritmetica delle singole annualità di sovvenzione.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici, è autorizzato a prorogare di un anno la durata delle vigenti convenzioni per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati, indispensabili o utili, stipulate in virtù del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3173, nelle quali sia fatto obbligo agli assuntori di provvedere alla costruzione di navi per i servizi assunti.

Art. 4.

Gli assuntori dei servizi marittimi indispensabili o utili sono autorizzati a cedere al Consorzio di credito per le opere pubbliche le quote cedibili delle sovvenzioni accordate dallo Stato per l'esercizio dei servizi stessi anche per operazioni di mutuo all'estero fatte contro emissione di obbligazioni del Consorzio sopramenzionato.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad accordare la garanzia del cambio per siffatte operazioni di mutuo fino all'ammontare di venti milioni di dollari.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 230.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 442.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2462.

**Proroga delle disposizioni sulle modalità di pagamento dei lavori di costruzione delle ferrovie secondarie della Sicilia alle società concessionarie.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 aprile 1923, n. 1218, con il quale furono approvate le due convenzioni stipulate in data 21 marzo stesso anno, rispettivamente con i legali rappresentanti della « Compagnia generale per lavori e servizi pubblici » e « Società anonima costruzioni ed esercizio ferrovie », per la concessione di costruzione delle ferrovie a sezione ridotta in Sicilia, di cui alla legge 21 luglio 1911, n. 848;

Visto il Nostro decreto 2 dicembre 1923 con il quale, ai sensi dell'art. 5 lettera *h*) delle citate convenzioni, fu stabilito di corrispondere in capitali attuali le somme da impegnarsi per un primo periodo di tre anni, con le modalità di cui al primo comma dell'art. 3 delle convenzioni stesse, a favore delle Società concessionarie;

Ritenuta la opportunità di prorogare per un altro triennio il sistema di pagamento delle opere di cui trattasi in capitali attuali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogata per un triennio, a decorrere dal 3 dicembre 1926, la validità delle disposizioni contenute nel Nostro decreto 2 dicembre 1923. Saranno pertanto corrisposte in capitali attuali le somme che, entro tale limite di tempo, verranno impegnate, con le modalità di cui al primo comma dell'art. 3 delle citate convenzioni, a favore della « Compagnia generale servizi e lavori pubblici » e « Società anonima costruzioni ed esercizio ferrovie » concessionarie per la costruzione delle ferrovie a sezione ridotta in Sicilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 224.* — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 443.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1926, n. 2420.

**Autorizzazione al Regio istituto superiore agrario di Bologna ad accettare un lascito disposto in suo favore.**

N. 2420. R. decreto 5 dicembre 1926, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore agrario di Bologna viene autorizzato ad accettare il lascito del professor Francesco Cavani, ammontante a L. 10,000.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1927 - Anno V.*

Numero di pubblicazione 444.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2421.

**Erezione in ente morale della « Fondazione Allievi Nunziatella », presso il Collegio militare di Napoli.**

N. 2421. R. decreto 30 dicembre 1926, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione Allievi Nunziatella », costituita coll'offerta di L. 30,000 nominali e destinata a favore del Collegio militare di Napoli, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1927 - Anno V.*

Numero di pubblicazione 445.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1926, n. 2424.

**Modificazioni al regolamento del comune di Cesenatico per l'applicazione della tassa di soggiorno.**

N. 2424. R. decreto 19 dicembre 1926, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono omologate le modificazioni al regolamento del comune di Cesenatico (Forlì) per l'applicazione della tassa di soggiorno.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1927 - Anno V*

Numero di pubblicazione 446.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2423.

**Erezione in ente morale della Fondazione « Comitato veneziano onoranze caduti in guerra 71° e 118° reggimento fanteria ».**

N. 2423. R. decreto 14 ottobre 1926, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la Fondazione « Comitato veneziano onoranze caduti in guerra 71° e 118° reggimento fanteria », costituita coll'offerta di L. 5700 nominali e destinata a favore del 71° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1927 - Anno V.*

Numero di pubblicazione 447.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2426.

**Autorizzazione alla Regia università di Genova ad accettare una donazione disposta in suo favore.**

N. 2426. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Genova viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal prof. Alessandro Lattes per la istituzione di un premio da intitolarsi al nome del defunto prof. Elia Lattes. Col decreto medesimo viene approvato lo statuto relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1927 - Anno V*

Numero di pubblicazione 448.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2427.

**Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Gherardo Palazzini » presso la Regia scuola complementare « Ignazio Calvi », in Finale Emilia.**

N. 2427. R. decreto 30 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Gherardo Palazzini » presso la Regia scuola complementare « Ignazio Calvi », in Finale Emilia, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1927 - Anno V*

Numero di pubblicazione 449.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2435.

**Approvazione del nuovo regolamento per le pensioni e indennità al personale della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.**

N. 2435. R. decreto 23 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo regolamento per le pensioni e indennità al personale della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1927 - Anno V*

Numero di pubblicazione 450.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 2444.

**Contributo scolastico dei comuni di Postumia e di Caccia.**

N. 2444. R. decreto 27 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Postumia, della provincia di Trieste, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, già fissato in L. 9042 col R. de-

creto 4 giugno 1925, n. 1309, è elevato a L. 9848 a decorrere dal 12 gennaio 1926, e con la stessa decorrenza è annullato il contributo scolastico del comune di Caccia (ora unito a quello di Postumia) stabilito in L. 806 con lo stesso decreto 4 giugno 1925, n. 1309.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V*

---

Numero di pubblicazione 451.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2446.
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Moncalieri.**

N. 2446. R. decreto 23 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Moncalieri viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V*

---

Numero di pubblicazione 452.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2447.
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « G. B. Cavalcaselle », in Legnago.**

N. 2447. R. decreto 23 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « G. B. Cavalcaselle », in Legnago, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V*

---

Numero di pubblicazione 453.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2448.
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo femminile « Riccardo Pitteri », in Trieste.**

N. 2448. R. decreto 23 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo femminile « Riccardo Pitteri », in Trieste, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V*

---

Numero di pubblicazione 454.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2449.
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Vittorio Alfieri », in Asti.**

N. 2449. R. decreto 23 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Vittorio Alfieri », in Asti, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V*

Numero di pubblicazione 455.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2450.
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Este.**

N. 2450. R. decreto 23 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Este viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V*

---

REGIO DECRETO 30 gennaio 1927.
**Istituzione di una « Cinemateca militare di propaganda ed istruzione ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000;
Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210;
Considerata la opportunità di coordinare la propaganda in favore delle forze armate del paese e preparare e diffondere pellicole specialmente adatte all'istruzione dei militari e alla loro cultura generale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, la guerra, la marina, l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli scopi attribuiti dal R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, all'Istituto nazionale « LUCE », sono conseguiti, nel campo della propaganda in favore delle forze armate e la preparazione e diffusione di pellicole specialmente adatte all'istruzione dei militari e alla loro cultura generale, a mezzo di una « Cinemateca militare di propaganda ed istruzione » che sarà costituita presso l'Istituto stesso.

A tal fine il materiale del genere esistente presso le pubbliche Amministrazioni dello Stato ed in ispecie di tutte le pellicole storico-militari prodotte dal Comando Supremo durante la guerra mondiale, saranno affidate in deposito all'Istituto nazionale « LUCE ». Il riordinamento, la manutenzione e diffusione sia del materiale predetto come delle pellicole che saranno edite, avrà luogo secondo le direttive tecniche impartite dal Comitato di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Il funzionamento della « Cinemateca militare di propaganda ed istruzione » sarà tecnicamente controllato e coordinato al programma generale dell'Istituto nazionale « LUCE » ad opera di un Comitato tecnico così composto:
un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
un rappresentante del Ministero della guerra;
un rappresentante del Ministero della marina;
un rappresentante del Ministero dell'aeronautica;
un rappresentante della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
un rappresentante dell'Istituto nazionale « LUCE ».

Art. 3.

Il funzionamento della « Cinemateca militare di propaganda ed istruzione » sarà disciplinato da un regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione della « LUCE », insieme con il Comitato tecnico di cui all'articolo precedente e da approvarsi con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1927.

**Istituzione di una « Cinemateca per la propaganda turistica ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000;
Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210;
Considerata la opportunità di dare speciale impulso alla propaganda turistica e alla conoscenza dei progressi conseguiti nel campo della navigazione marittima, ferroviaria, aerea;
Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli scopi attribuiti dal R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, all'Istituto nazionale « LUCE » sono conseguiti, nel campo della propaganda turistica in genere e specialmente per quanto si attiene alla conoscenza dello sviluppo e dei progressi conseguiti nel campo della navigazione marittima, ferroviaria ed aerea, anche a mezzo di una « Cinemateca per la propaganda turistica », che sarà costituita presso l'Istituto stesso.

L'Istituto predetto provvederà a tal uopo alla raccolta, produzione e diffusione di pellicole cinematografiche italiane, alla conservazione e manutenzione del materiale stesso, stampa delle copie positive occorrenti, diffusione del materiale secondo le direttive tecniche impartite dal Comitato di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Il funzionamento della Cinemateca per la propaganda turistica sarà tecnicamente controllato e coordinato al programma generale dell'Istituto nazionale « LUCE » ad opera di un Comitato tecnico composto:

da un rappresentante scelto dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
da tre rappresentanti delle Compagnie di navigazione scelti dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia;
da un rappresentante della Confederazione nazionale degli enti autarchici;
da un rappresentante dell'Aereoclub;
da un rappresentante del Touring Club Italiano;
da un rappresentante del Club Alpino Italiano;
da un rappresentante dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche;
da un rappresentante degli albergatori;
da un rappresentante dell'Istituto nazionale « LUCE ».

Art. 3.

Il funzionamento della « Cinemateca per la propaganda turistica » sarà disciplinato da un regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione della « LUCE » insieme con il Comitato tecnico di cui all'articolo precedente e da approvarsi con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1927.

**Istituzione di una « Cinemateca per la propaganda igienica e di prevenzione sociale ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000;
Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210;
Considerata la opportunità di dare speciale impulso alla propaganda igienica e di prevenzione sociale a mezzo della cinematografia e di coordinare l'opera svolta dalle Amministrazioni pubbliche e di enti posti sotto il controllo dello Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli scopi attribuiti dal R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, all'Istituto nazionale « LUCE » sono conseguiti, nel campo della propaganda igienica e di prevenzione sociale, anche a mezzo di una « Cinemateca per la propaganda igienica e di prevenzione sociale » che sarà costituita presso l'Istituto stesso.

L'Istituto predetto provvederà alla raccolta, produzione e diffusione di pellicole cinematografiche italiane, conservazione e manutenzione del materiale stesso, stampa delle copie positive occorrenti, diffusione del materiale secondo le direttive tecniche impartite dal Comitato di cui all'articolo seguente.

La Cinemateca provvederà al coordinamento di tutta l'opera di propaganda cinematografica svolta dalle Amministrazioni dello Stato e di enti posti sotto il controllo dello Stato.

Art. 2.

Il funzionamento della Cinemateca per la propaganda igienica e di prevenzione sociale sarà tecnicamente control-

lato e coordinato al programma generale dell'Istituto nazionale « LUCE » ad opera di un Comitato tecnico composto:

da un rappresentante scelto dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

dal direttore generale della Sanità pubblica al Ministero dell'interno;

da un rappresentante della Sanità militare designato dal Ministro Segretario di Stato per la guerra;

da un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza della maternità e l'infanzia;

da un rappresentante della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

da un rappresentante della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

da un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale « LUCE ».

Art. 3.

Il funzionamento della « Cinemateca per la propaganda igienica e di prevenzione sociale » sarà disciplinato da un regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione della « LUCE », insieme con il Comitato tecnico di cui all'articolo precedente e da approvarsi con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1927.

**Autorizzazione ai dipendenti dello Stato di cedere le cartelle del Prestito del Littorio, sottoscritte a rate mensili, in pagamento di premio di polizze d'assicurazione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale del 27 novembre 1926, numero 18,385, col quale è stata consentita ai funzionari civili e militari dello Stato la sottoscrizione, mediante pagamento rateale, al Prestito nazionale emesso con R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831;

Veduti i successivi decreti, con i quali è stata data facoltà anche ad altre categorie (pensionati dello Stato, Reali carabinieri, dipendenti degli enti locali, maestri elementari, gente di mare) di sottoscrivere al Prestito nazionale a rate mensili;

Veduto che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato autorizzato dal Ministero dell'economia nazionale ad emettere speciali polizze di assicurazione collegate al Prestito nazionale, e ritenuta la opportunità di facilitare alle predette categorie la stipulazione di tali contratti;

Determina:

Art. 1.

Ai funzionari civili e militari dello Stato, ed agli appartenenti alle categorie autorizzate a sottoscrivere al Prestito nazionale a rate mensili, è data facoltà, qualora stipulino con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, contratti collegati al Prestito, di cedere all'Istituto stesso, in conto del premio di primo anno, la proprietà dei titoli sottoscritti a mezzo delle rispettive Amministrazioni.

Art. 2.

I contratti di assicurazione collegati al Prestito nazionale saranno raccolti dalle agenzie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo dei fiduciari dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, ed in genere dei fiduciari delle associazioni dei Sindacati fascisti.

Art. 3.

I cassieri ed i funzionari, già delegati alla raccolta delle rate mensili dovute dai singoli sottoscrittori al Prestito, riceveranno regolare comunicazione dei contratti di assicurazione stipulati, a mezzo di schede per le cessioni isolate, o di ruoli per le cessioni collettive.

Le schede e i ruoli, firmati dai singoli assicurati, faranno fede delle avvenute cessioni dei titoli e, redatti in duplice copia, serviranno, una ad uso delle Amministrazioni alle quali appartengono gli assicurati, una ad uso dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 4.

Le norme amministrative e contabili già prescritte per le riscossioni delle rate mensili dovute fino a liberazione dei titoli prenotati, per le disposizioni stabilite nei casi di trasferimento o di interruzione dei pagamenti, nonchè per i versamenti alla Banca d'Italia, rimangono immutate.

Art. 5.

I cassieri e i funzionari preposti alla raccolta delle rate mensili, comunicheranno, a richiesta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, tutti gli elementi necessari alla verifica della continuità dei pagamenti da parte degli assicurati.

Art. 6.

Al termine dei periodi stabiliti per il completamento dei versamenti rateali, i cassieri ed i funzionari delegati a fare le trattenute sugli stipendi degli impiegati, cureranno la consegna, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, dei titoli ad esso ceduti come pagamento del premio di assicurazione di primo anno.

Roma, addì 21 febbraio 1927 - Anno V.

*Il Ministro*: VOLPI.

---

# PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 24 febbraio 1927, anno V, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, col quale si è data esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

### Assemblea generale.

Adunanza del 28 febbraio 1927 (Anno V) - ore 9,30.

*Ordine del giorno.*

1. — 37. Bonifica del bacino del Sele - Domanda di concessione Farina-Valsecchi (Salerno) — (Rampazzi, Dardanelli, Pulvirenti).

2. — 490. Domanda di concessione della costruzione ed esercizio dell'autostrada Firenze-Viareggio — (Distretti, Fornari G., Vandone, Fiori, Viti).

3. — 510. Applicazione del contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche - Schema di regolamento — (De Vito, Isacco, Susinno).

4. — 651. Modifiche alle vigenti prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per la esecuzione delle opere in cemento semplice ed armato — (Barducci, Guidi, Jacobini).

*Il presidente*: L. COZZA.

*Il segretario capo*: G. ARCIERI.

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 12 febbraio 1927 in San Giacomo delle Segnate, provincia di Mantova, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 13 febbraio 1927 in Cogozzo di Viadana, provincia di Mantova, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 15 febbraio 1927 in Bolzano Novarese, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 17 febbraio 1927 in Campodarsego, provincia di Padova, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Ordinanza di polizia veterinaria n. 1 del 1927.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto Ministeriale 6 maggio 1914, pubblicato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Vedute le ordinanze Ministeriali:

1° gennaio 1923, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1923, n. 8, che disciplina, nei riguardi sanitari, la importazione nel Regno degli animali, prodotti ed avanzi animali;

6 gennaio 1923, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1923, n. 8, che include le provenienze dalla Russia nel divieto di importazione nel Regno dei ruminanti, delle loro carni fresche e conservate col freddo, ecc.;

11 luglio 1921, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1921, n. 167, che subordina la importazione dei ruminanti e suini nel Regno alla preventiva autorizzazione Ministeriale;

Rilevato da comunicazioni ufficiali che il territorio della R. S. S. di Ukraina e di tutta la parte europea della R. S. F. S. R. risulta da lungo tempo immune dalla peste bovina;

Ordina:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione delle Ordinanze ministeriali 1° e 6 gennaio 1923, l'Ukraina non è più da considerarsi compresa fra i territori dai quali è vietata la importazione nel Regno dei ruminanti, loro prodotti ed avanzi.

Art. 2.

La importazione nel Regno dei ruminanti originari dalla Ukraina resta disciplinata dalle norme contenute nell'Ordinanza ministeriale 11 luglio 1921.

I signori Prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore da oggi.

Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I - PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e delle rendite

del 24 febbraio 1927 Anno V

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 90.12 | Oro | 443.79 |
| Svizzera | 442.21 | Belgrado | 40.50 |
| Londra | 111.538 | Budapest (pengo) | 4.02 |
| Olanda | 9.20 | Albania (Franco oro) | 445.50 |
| Spagna | 386.12 | Norvegia | 5.97 |
| Belgio | 3.198 | Svezia | 6.19 |
| Berlino (Marco oro) | 5.455 | Polonia (Sloty) | — |
| Vienna (Schillinge) | 3.25 | Danimarca | 6.17 |
| Praga | 68.15 | Rendita 3,50 % | 64.95 |
| Romania | 14 — | Rendita 3,50 % (1902) | 58 — |
| Russia (Cervonetz) | 119 — | Rendita 3 % lordo | 39.325 |
| Peso argentino oro | 21.89 | Consolidato 5 % | 81.625 |
| Peso argentino carta | 9.63 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 62.05 |
| New York | 23 — | | |
| Dollaro Canadese | 22.98 | | |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data della ricevuta: 20 ottobre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione della ricevuta: Patrizio Castellani, per conto Opera pia ospedale Treia — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita 85 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data della ricevuta: 19 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione della ricevuta: Lamberti Giovanni fu Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita 122.50 — Consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° luglio 924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1564 — Data della ricevuta: 2 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Maestro Ida fu Davide, nubile — Titoli del debito pubblico: 1 Obbligazione ferroviaria V. E 3 per cento — Capitale L. 12,000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 gennaio 1927 - Anno V

*Il direttore generale*: CIRILLO.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| Debito<br>1 | Numero di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 1754 | 150 — | Nosenzo Lorenzo fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Ghignone *Angela* di Vittorio, ved. Nosenzo, domic. a Nizza Monferrato (Alessandria). | Nosenzo Lorenzo fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Ghignone *Francesca-Angela-Antonia* di Vittorio, ved. ecc. come contro. |
| 3.50 % (1902 Ricev. provvisoria rilasciata il 17-12-1924 dalla sezione di R. Tesoreria di Avellino pel deposito di 2 cartelle. | 16 | Cap. 21,000 — | *Raffaele* D'Amelio fu Antonio. | *Angelo-Raffaele* D'Amelio fu Antonio. |
| 3.50 % | 570135 | 70 — | Rossi *Marianna* fu Salvatore, moglie di Martorano Federico fu Gerardo, domic. a Salerno, vincolata. | Rossi *Anna* fu Salvatore, moglie ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 418840 | 1,035 — | Pandolfini *Maria-Antonietta* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Roma. | Pandolfini *Antonia-Maria* di Giuseppe, minore ecc. come contro. |
| » | 154161 | 7,000 — | Verni Luigi, Gianfranco, Mario per 6/7 e Anna per 1/7 fu *Angelo*, minori sotto la p. p. della madre *Massa* Teresa fu Luigi, vedova Verni, domic. a Cattolica (Forlì). | Verni Luigi, Gianfranco, Mario per 6/7 e Anna per 1/7 fu *Vincenzo*, minori sotto la p. p. della madre *Mazza* Teresa fu Luigi, ved. Verni, domic. a Cattolica (Forlì). |
| Buono Tesoro novennale 7ª serie. | 708 | Cap. 7,000 — | *Ceccardi Santino* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bettini *Angela* fu Sante, ved. di *Ceccardi* Giovanni. | *Ciccardi Santo* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bettini *Antonietta-Angela* fu Sante, ved. di *Ciccardi* Giovanni. |
| » | 709 | Id. 11,000 — | *Ceccardi* Luisanna fu Giovanni, minore ecc. come la precedente. | *Ciccardi* Luisanna fu Giovanni, minore, ecc. come la precedente. |
| Cons. 5 % Polizza Combattenti. | 29326 | 20 — | Scalzini *Emilio* di Antonio, dom. a Sassetta (Pisa). | Scalzini *Emidio* di Antonio, domic. come contro. |
| Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione. | 1165 | Cap. 12,500 — | Magri *Ida* fu Antonio, minore, sotto la tutela di Provezza Tranquillo fu Battista. | Magri *Argenide-Ida-Maria-Pietrina* fu Antonio, minore ecc. come contro. |
| » | 591 | Id. 40,000 — | Caruso *Sara* di Francesco, vincolata. | Caruso *Rosaria-Maria-Sara* di Francesco, vincolata. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 gennaio 1927. *Il direttore generale*: CIRILLO.

# MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA E MINIERE

## Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 2 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 18 ottobre 1926 | Società Italiana Hatu, a Bologna. | Sacchetto per contenere articoli per uso igienico, farmaceutico o chirurgico (modello). | 5561 |
| 9 » » | Ditta Pastori & Casanova, a Monza. | Stoffa per tappezzeria e per mobili (disegno). | 5562 |
| 7 » » | Heyden Max, a Milano. | Pezzo di gomma per uso cancelleria avente la forma del fascio littorio (modello). | 5563 |
| 9 » » | Ditta Pastori & Casanova, a Monza. | Stoffa per tappezzeria e per mobili (disegno). | 5564 |
| 9 » » | Ditta Pastori & Casanova, a Monza. | Stoffa per tappezzeria e per mobili (disegno). | 5565 |
| 9 » » | Ditta Pastori & Casanova, a Monza. | Stoffa per tappezzeria e per mobili (disegno). | 5566 |
| 9 » » | Ditta Pastori & Casanova, a Monza. | Stoffa per tappezzeria e per mobili (disegno). | 5567 |
| 9 » » | Ditta Pastori & Casanova, a Monza. | Stoffa per tappezzeria e per mobili (disegno) | 5568 |
| 9 » » | Ditta Pastori & Casanova, a Monza. | Stoffa per tappezzeria e per mobili (disegno). | 5569 |
| 9 » » | Ditta Pastori & Casanova, a Monza. | Stoffa per tappezzeria e per mobili (disegno). | 5570 |
| 9 » » | Ditta Pastori & Casanova, a Monza. | Stoffa per tappezzeria e per mobili (disegno). | 5571 |
| 9 » » | Ditta Pastori & Casanova, a Monza. | Stoffa per tappezzeria e per mobili (disegno). | 5572 |
| 9 » » | Ditta Pastori & Casanova, a Monza. | Stoffa per tappezzeria e per mobili (disegno). | 5573 |
| 18 » » | Puntoni Raffaello, a Genova | Poltrona (modello). | 5574 |
| 3 novembre » | Società Anonima Cav. Nazareno Gabrielli, a Tolentino (Macerata). | Porta-monete ad apertura e chiusura a rotazione (modello). | 5575 |
| 5 » » | Perilli Cesare, a Roma. | Formetta di rame o altro metallo adatto per gelati (modello). | 5576 |
| 19 ottobre » | Ditta Fratelli Guizzardi di Guizzardi Adelmo, a Torino. | Telaio per motociclette o biciclette a motore (modello). | 5577 |
| 22 » » | Patriarca Gustavo, a Torino. | Telaio per bicicletta a motore e motocicletta (modello). | 5578 |
| 27 » » | Gogo Gaetano, a Bologna. | Piccolo elettro-compressore (modello). | 5579 |
| 27 » » | Finetti Giovanni, a Niguarda (Milano). | Motivo ornamentale e decorativo applicabile alle lampade e portafiori funerari (modello). | 5580 |
| 27 » » | Finetti Giovanni, a Niguarda (Milano). | Motivo ornamentale e decorativo applicabile alle lampade e portafiori funerari (modello). | 5581 |
| 27 » » | Finetti Giovanni, a Niguarda (Milano). | Motivo ornamentale e decorativo applicabile alle lampade e portafiori funerari (modello). | 5582 |
| 25 » » | Ditta Maison Talbot, a Milano. | Tappetino in gomma da applicarsi sotto le pedaline delle automobili (modello). | 5583 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 5 novembre 1926 | Destefanis Giuseppe, a Torino. | Boccola di guida della manovella di avviamento per automobili tipo 509 Fiat (modello). | 5584 |
| 13 » » | Loebl Ernesto, a Roma. | Cagnolino porta fortuna (modello). | 5585 |
| 17 » » | Mantovani Angelo e Brambilla Ettore, a Milano. | Cestino da viaggio (modello). | 5586 |
| 16 » » | Société Anonyme Nouvelle de Constructions Mécaniques de la Loire Automoto, a Parigi. | Tubo e testa di forcella di sterzo per biciclette e motociclette (modello). | 5587 |
| 12 » » | Georg Schicht A. G., a Aussig a. d. Elbe (Cecoslovacchia). | Boccetta per profumi (modello). | 5588 |
| 12 » » | Georg Schicht A. G., a Aussig a. d. Elbe (Cecoslovacchia). | Boccetta per profumi (modello). | 5589 |
| 12 » » | Georg Schicht A. G., a Aussig a. d. Elbe (Cecoslovacchia). | Boccetta per profumi (modello). | 5590 |
| 12 » » | Georg Schicht A. G., a Aussig a. d. Elbe (Cecoslovacchia). | Boccetta per profumi (modello). | 5591 |
| 12 » » | Georg Schicht A. G., a Aussig a. d. Elbe (Cecoslovacchia). | Boccetta per profumi (modello). | 5592 |
| 12 » » | Georg Schicht A. G., a Aussig a. d. Elbe (Cecoslovacchia). | Boccetta per profumi (modello). | 5593 |
| 12 » » | Georg Schicht A. G., a Aussig a. d. Elbe (Cecoslovacchia). | Boccetta per profumi (modello). | 5594 |
| 12 » » | Georg Schicht A. G. a Aussig a. d. Elbe (Cecoslovacchia). | Boccetta per profumi (modello). | 5595 |
| 17 settembre » | Soc. An. Carlo De Micheli di E., a Milano. | Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno). | 5596 |
| 17 » » | Soc. An. Carlo De Micheli di E., a Milano. | Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno). | 5597 |
| 17 » » | Soc. An. Carlo De Micheli di E., a Milano. | Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno). | 5598 |
| 17 » » | Soc. An. Carlo De Micheli di E., a Milano. | Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno). | 5599 |
| 17 » » | Soc. An. Carlo De Micheli di E., a Milano. | Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno). | 5600 |
| 17 » » | Soc. An. Carlo De Micheli di E., a Milano. | Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno). | 5601 |
| 17 » » | Soc. An. Carlo De Micheli di E., a Milano. | Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno). | 5602 |
| 16 novembre » | Société Anonyme Nouvelle de Constructions Mécaniques de la Loire Automoto, a Parigi. | Piastrina per forcellini posteriori delle biciclette (modello). | 5603 |
| 13 » » | Ghibaudi Edoardo, a Milano. | Recipiente porta-gelato in carta pergamenata, celluloide, vetro, maiolica, porcellana, terraglia, alluminio, od altri metalli, in forma di bicchiere rotondo con coperchio e relativo cucchiaino (modello). | 5604 |
| 9 » » | Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche (Sic-Est), a Milano. | Panetto di sapone asettico aromatico (modello). | 5605 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 9 novembre 1926 | Società Industrie Chimiche e Specialità Terapeutiche (Sic-Est), a Milano. | Panetto di sapone asettico aromatico (modello). | 5606 |
| 6 » » | Corsi Ernesto, a Milano. | Cestino metallico con bordo riportato (modello). | 5607 |
| 9 » » | Ditta Riccardo Radaelli, a Milano. | Rubinetto per bacinella (modello). | 5608 |
| 6 » » | Ditta Riccardo Radaelli, a Milano. | Rubinetto per bacinella (modello). | 5609 |
| 6 » » | Ditta Riccardo Radaelli, a Milano. | Rubinetto per bacinella (modello). | 5610 |
| 6 » » | Ditta Riccardo Radaelli, a Milano. | Rubinetto per lavabo (modello). | 5611 |
| 6 » » | Ditta Riccardo Radaelli, a Milano. | Rubinetto per bagno (modello). | 5612 |
| 6 » » | Ditta Riccardo Radaelli, a Milano. | Rubinetto doppio per bagno (modello). | 5613 |
| 6 » » | Ditta Riccardo Radaelli, a Milano. | Rubinetto doppio per bagno (modello). | 5614 |
| 6 » » | Ditta Riccardo Radaelli, a Milano. | Rubinetto doppio per bagno (modello). | 5615 |
| 17 settembre » | Società Anonima Carlo De Micheli di E., a Milano. | Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (disegno). | 5616 |
| 9 ottobre » | Ditta Pastori & Casanova, a Monza. | Stoffa per tappezzeria e per mobili (disegno). | 5617 |
| 27 ottobre » | Finetti Giovanni a Niguarda (Milano). | Motivo ornamentale e decorativo applicabile alle lampade e portafiori funerari (modello). | 5618 |
| 6 novembre » | Ditta Riccardo Radaelli, a Milano. | Rubinetto per lavabo (modello). | 5619 |
| 6 » » | Ditta Riccardo Radaelli, a Milano. | Rubinetto per lavabo (modello). | 5620 |

Roma, 30 dicembre 1926.

*Il Direttore:* E. CLERICI.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso ai premi della Fondazione « Luigi Pagliani » per l'anno 1927 presso la Regia università di Torino.

E' aperto il 2° concorso ai premi della Fondazione « Luigi Pagliani » istituita presso la Regia università di Torino coi fondi raccolti mediante sottoscrizione promossa da apposito Comitato per le onoranze al prof. Luigi Pagliani, in occasione del suo cinquantenario di laurea, ed eretta in ente morale con R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2350, per l'aggiudicazione di un premio di L. 5000 lorde e di altri minori coi redditi disponibili, e di medaglie di benemerenza ad appartenenti al personale tecnico dei servizi pubblici igienico-sanitari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, o degli istituti di igiene universitari, che si siano distinti per studi pubblicazioni, progetti ed esecuzioni di opere, o fondazioni di istituzioni, le quali abbiano efficacemente contribuito, o possano efficacemente contribuire, al risanamento dei loro ambienti, od alla preservazione da malattie infettive e diffusive.

Gli aspiranti ai premi, o medaglie di benemerenza, devono presentare alla segreteria dell'università di Torino le domande in carta bollata da L. 2, coi documenti comprovanti i loro titoli di merito, legalizzati da autorità competenti, diretti al rettore, entro il 30 aprile del corrente anno.

A norma dell'art. 3 dello statuto della Fondazione, potranno essere fatte pure entro detto termine proposte di giudicandi per i premi da parte di enti pubblici a favore del personale addetto ai loro servizi igienico-sanitari.

Anche la Commissione esaminatrice potrà di sua iniziativa, con una maggioranza di quattro voti su cinque, prendere in considerazione premiandi non concorrenti o non proposti.

Torino, 31 gennaio 1927 - Anno V

*Il direttore di segreteria:* Avv. G. GORRINI.

*Il Rettore:* Prof. A. POCHETTINO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.